Esente da bollo art. 27 bis tabella allegato "B" del D.P.R. 27/10/1972 n. 642

#### COMUNE DI VICENZA

P.G.N. 73980/2018

### ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 17 maggio 2018

## TRA

il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Di Pace dott. Ruggiero, nato a Trani (BA) il 07 febbraio 1957, Direttore del Settore Patrimonio, Espropri e Servizi Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione P.G.N. 64156/953 del 27/04/2018

Е

L'Associazione AUSER Vicenza Onlus (codice fiscale 95027330240), con sede a Vicenza in Contrà S. Barbara n. 23, rappresentata dalla signora Margherita Peretto, (C.F. PRTMGH56A57Z614E) nata a Caracas (Venezuela) il 17/01/1956, residente a Vicenza in Via Nervi n. 4

# Si conviene quanto segue

- 1) Il Comune di Vicenza concede in uso precario all'Associazione AUSER Vicenza Onlus l'unità immobiliare sita nello stabile di proprietà comunale in Viale Margherita n. 50 a Vicenza, avente una superficie di circa mq aventi una superficie di circa mq 38, identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 7 con il mappale 359 sub 22, come meglio indicati nella planimetria allegata al presente atto.
- 2) La durata della concessione in uso precario è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dal 1° maggio 2018, salvo disdetta da inviarsi con 6 (sei) mesi di anticipo.

Alla scadenza la concessione in uso precario potrà essere rinnovata, a condizioni da

determinarsi.

E' escluso il rinnovo tacito.

- 3) Il canone di concessione annuo è stabilito in € 684,00 (seicentoottantaquattro/00), che la concessionaria pagherà, presso la Tesoreria comunale, in due rate anticipate, in due rate semestrali anticipate.
- 4) La concessionaria deve adibire il locale allo svolgimento delle attività di cui al proprio fine sociale. La concessionaria non può adibire il locale ad un so diverso, pena la revoca della concessione.
- 5) L'associazione concessionaria non può sub concedere in tutto o in parte il locale pena la revoca della concessione.

La concessionaria non può cedere il presente atto di concessione.

- 6) La concessionaria deve presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sulle attività svolte l'anno precedente, con indicazione del numero di soci al 31 dicembre dell'anno precedente, della frequenza di utilizzo del locale, del numero medio degli utilizzatori e dei problemi di manutenzione.
- 7) A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, la concessionaria ha versato presso la Tesoreria comunale un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone di concessione.

Qualora, in caso di violazione delle obbligazioni assunte con il presente atto di concessione previa verifica dello stato dell'immobile, il Comune di Vicenza dovesse utilizzare la garanzia, la concessionaria dovrà ricostruirla nell'ammontare stabilito di € 171,00 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con cui il Comune di Vicenza l'avviserà dell'avvenuto utilizzo.

9) La concessionaria deve farsi carico delle spese relative ai consumi di acqua, luce e

gas riscaldamento.

- 10) Durante la concessione la concessionaria deve farsi carico delle opere di piccola manutenzione ordinaria, come pure della manutenzione straordinaria che dovesse rendersi necessaria a seguito della mancata esecuzione degli interventi di piccola manutenzione ordinaria.
- 11) La concessionaria deve provvedere alla pulizia del locale oggetto della concessione e alle altre spese connesse con la gestione dei locali medesimi.
- 12) La concessionaria dichiara di aver preso visione dei locali oggetto del presente atto e di accettare gli stessi nello stato in cui si trovano.
- 13) La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che i locali oggetto del presente atto sono inseriti in un immobile facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Vicenza; è pertanto soggetto agli articoli 824 e seguenti del Codice Civile, per cui il rapporto conseguente al presente atto è sottratto alle norme del diritto privato e soggetto alle norme di diritto amministrativo, potendo il Comune medesimo revocare o modificare la concessione in qualsiasi momento a proprio giudizio insindacabile.
- 14) Il comune di Vicenza si riserva di revocare la concessione in uso, oltre nel caso in cui lo richiedesse l'interesse pubblico, anche nel caso in cui la concessionaria non adempia puntualmente le obbligazioni assunte con il presente atto, in particolare il puntuale pagamento del canone di concessione e l'osservanza delle norme per l'utilizzo dei locali riportate nell'allegato al presente atto, precisato che ogni conseguenza dannosa dovrà essere risarcita dalla concessionaria.
- 15) La concessionaria è unica responsabile nei confronti del Comune di Vicenza per i danni arrecati al locale e alle parti comuni del complesso immobiliare dai propri soci e dalle persone cui consente l'accesso al locale.

La concessionaria solleva espressamente il Comune di Vicenza da qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti che dovesse subire il materiale depositato presso il locale oggetto del presente atto.

16) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

17) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della concessionaria.

Ruggiero Di Pace

Margherita Peretto

# **DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO**

# CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, N. 652)

